

Codice A1406C

D.D. 6 marzo 2024, n. 159

**D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023. Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario regionale. Affidamento incarico di collaborazione al...**



**ATTO DD 159/A1400B/2024**

**DEL 06/03/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400B - SANITA'**

**OGGETTO:** D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023. Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario regionale. Affidamento incarico di collaborazione al rag. Davide Ghelleri.

proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016.

Con D.G.R. n. 21-6702 del 04.04.2023 è stato approvato il rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con la su citata D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017.

Con DD n. 90 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema di convenzione – tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, si intende stipulare con l'Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria apposita Convenzione per la collaborazione del rag. Davide

Ghelleri, assistente amministrativo, in servizio presso la S.S.D. Formazione Comunicazione Fundraising e Processi Amministrativi dell'Azienda stessa, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno pari a 3 giorni settimanali.

Dato atto della Deliberazione n. 570 del 15/12/2023, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria ha approvato il testo della convenzione allegata alla presente.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs n.165/2001;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;
- D.G.R. n. 21-6702 del 04.04.2023;
- DD n. 90 del 09.02.2018;

#### *determina*

- di provvedere alla stipula della convenzione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione del rag. Davide Ghelleri, assistente amministrativo, in servizio presso la S.S.D. Formazione comunicazione fundraising e processi amministrativi dell'Azienda stessa, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno pari a 3 giorni settimanali;
- di stabilire che la convenzione allegata avrà validità di 36 mesi (3 anni), a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23 comma 1 lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')  
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Allegato

# **CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA PER LA COLLABORAZIONE DEL RAG. DAVIDE GHELLERI, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 21-6702 DEL 04/04/2023, NELL'AMBITO DEL SETTORE "SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL S.S.R."**

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

La D.G.R. n. 21-6702 ha rinnovato, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, l'Accordo-quadro approvato con la su citata D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017.

L'AOU SS Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria con Deliberazione n. 570 del 15/12/2023 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore Regionale n. ... del ... ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

**TRA**

La Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità dott. Antonino Sottile, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, Piazza Piemonte n. 1

**E**

L'AOU SS Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, nella persona del Direttore Generale dott. Valter Alpe, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede legale dell'Azienda, in Alessandria, via Venezia 16

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di un progetto inerente la gestione della formazione regionale ECM, in particolare per quanto attiene l'accreditamento dei provider di formazione e il loro accompagnamento nel percorso di qualità dell'offerta formativa, per il perseguimento delle seguenti finalità generali:

- governo regionale della formazione continua di tutto il personale sanitario presente sul territorio regionale (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, presidi ospedalieri, case di cura private, Ordini e Collegi), così come previsto dalla D.G.R. n. 7-2208 del 22/06/2011, modificata dalla D.G.R. n. 10-3399 del 18/06/2021.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R. :  
il rag. Davide Ghelleri, nato a Alessandria il 20/03/1963, C.F. GHL DVD 63C 20A 182D  
qualifica professionale: Assistente amministrativo  
dipendente dell' AOU SS Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria

3. L'assegnazione temporanea del rag. Davide Ghelleri ha durata pari a trentasei mesi (3 anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, con un impegno parti a 3 giorni alla settimana.

L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto rag. Davide Ghelleri presso il Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane della S.S.R. della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea il rag. Davide Ghelleri è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. Il rag. Davide Ghelleri permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'AOU SS Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferita su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino

sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione il rag. Davide Ghelleri è tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'  
DOTT. ANTONINO SOTTILE  
(FIRMATO DIGITALMENTE)

IL DIRETTORE GENERALE DELL' AOU  
SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO  
DOTT. VALTER ALPE  
(FIRMATO DIGITALMENTE)